

Alcune considerazioni sulla libertà di insegnamento

Maria Volpicelli

L'articolo 33 della Costituzione italiana al primo comma sancisce: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento". Sostenere che l'arte e la scienza sono libere significa che nel sistema costituzionale italiano non sono ammesse una cultura e un'arte di Stato; affermare la libertà di insegnamento equivale per ciò stesso a garantire alla scuola piena autonomia nei confronti di ogni costrizione o condizionamento da parte dei pubblici poteri.

La nostra Costituzione venne concepita, dibattuta e scritta in un momento particolare della storia d'Italia, passata attraverso le drammatiche esperienze della seconda guerra mondiale e reduce da decenni di regime fascista, assai poco incline, come in genere ogni regime totalitario, a concedere libertà alla scienza, all'arte, all'insegnamento, proprio in quanto la libertà della scienza, dell'arte, dell'insegnamento, come ogni altra forma di libertà di espressione e di opinione, costituisce una forte minaccia per la sopravvivenza di qualsivoglia sistema autoritario.

In un breve intervento in occasione dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Educazione Nazionale il 5 settembre del 1935, anno XIII dell'Era Fascista, Mussolini esplicitava in maniera inequivoca la propria volontà di asservimento della scuola, nei suoi contenuti e nelle sue modalità didattiche, alle esigenze del regime: "[...] poiché nella scuola passano tutti gli Italiani, è necessario che essa, in tutti i suoi gradi, sia intonata a quelle che sono, oggi, le esigenze spirituali, militari, economiche del Regime. Bisogna che la scuola, non soltanto nella forma ma sopra tutto

nello spirito – che è il motore dell'universo e la forza primordiale dell'umanità – sia profondamente fascista in tutte le sue manifestazioni”¹.

Da un punto di vista storico c'è da dire che il profondo spirito di corpo che l'idealismo aveva contribuito a suscitare nei maestri e nei professori della scuola secondaria costituì un potente argine alla determinazione, sempre più pressante e aggressiva del Regime, di pervenire a una fascistizzazione della scuola attraverso una irreggimentazione degli insegnanti secondo modelli paramilitari.

L'affermazione della libertà di insegnamento, oggi riconosciuta in molte costituzioni e leggi scolastiche come deterrente nei confronti dei pericoli di un indottrinamento ideologico dei giovani a principi e valori funzionali a un determinato progetto politico, ha avuto, anche nel passato, numerosi autorevoli teorici. Tra costoro il filosofo John Stuart Mill che nel suo celebre saggio *On Liberty* avvertiva: “Un'educazione di Stato generalizzata non è altro che un sistema per modellare gli uomini tutti uguali; e poiché il modello è quello gradito dal potere dominante – sia esso il monarca, il clero, l'aristocrazia, la maggioranza dei contemporanei – in quanto più è efficace e ha successo, tanto maggiore è il dispotismo che instaura sulla mente, e che per tendenza naturale porta a quello sul corpo”².

La libertà di insegnamento è stata dunque concepita come uno strumento direttamente funzionale a impedire l'omologazione dell'individuo, attraverso un insegnamento confinante con l'indottrinamento, a valori precostituiti e prestabiliti imposti, qualunque essi siano.

Proprio al fine di garantire una piena libertà di scelta circa il tipo di insegnamento, l'art. 33 della Costituzione ha previsto esplicitamente, oltre al potere-dovere dello Stato di istituire “scuole statali per tutti gli ordini e gradi”, il diritto di enti e privati “di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”. Si tratta di una libertà prevista al fine di riconoscere ai genitori la facoltà di trasmettere ai loro figli valori, credenze, principi, convinzioni culturali o religiose ritenuti non sufficientemente rappresentati nelle scuole statali.

L'argomento, ampiamente dibattuto e periodicamente riemergente anche nella cronaca dei giornali sulla scia di episodi paradigmatici, non è

¹ Cfr. B. Mussolini, *Scritti e discorsi*, vol. 9, Milano, Hoepli, 1935, p. 213.

² Cfr. J. S. Mill, *Saggio sulla libertà*, tr. it. di S. Magistretti, Torino, il Saggiatore, 1993, p. 147.

affatto di poco conto e può senz'altro offrire interessanti spunti di riflessione per ciò che riguarda l'educazione nelle odierne società multietniche sempre più caratterizzate dai tratti del multiculturalismo. È sufficiente riflettere ad esempio sugli effetti di una controversa sentenza pronunciata dalla Corte suprema di giustizia americana nel caso noto come Wisconsin contro Yoder sul diritto dei genitori di ritirare i figli dalla scuola per motivazioni religiose.

Lo stato federale del Wisconsin imponeva l'obbligo scolastico sino ai sedici anni. In deroga a tale principio la Corte suprema riconobbe il diritto di genitori Amish, una comunità religiosa di ispirazione cristiana che si mantiene rigorosamente al riparo dalle intrusioni della civilizzazione e che vive e lavora secondo le regole di due secoli fa, di sottrarre i propri figli dall'osservanza dell'obbligo motivando tale decisione in forza del pregiudizio che tale imposizione avrebbe potuto procurare alla coesione della comunità e quindi alla sua stessa sopravvivenza.

La sentenza, che risale al 1972, ha fatto molto discutere ponendo in definitiva in evidenza un problema di natura etico-pedagogica, oltre che giuridica: fino a che punto è lecito, al fine di salvaguardare il diritto alla diversità culturale, limitare l'orizzonte di conoscenza di un adolescente sottraendolo anzitempo al sistema dell'istruzione formale legalmente previsto per catapultarlo, è il caso degli Amish, in un sistema di vita fuori del tempo?

Questa domanda è fondamentale per cogliere, beninteso da una prospettiva pedagogica, la problematicità insita nel concetto di libertà di insegnamento, soprattutto quando si voglia concepire l'esercizio di tale libertà non tanto al fine di insegnare che cosa pensare, quanto piuttosto come pensare.

L'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nata anch'essa in pieno clima postbellico in difesa dei diritti "uguali e inalienabili" di ciascun uomo quale "fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo", tratta per espresso dell'istruzione affermando che "ogni individuo ha diritto all'istruzione", e che essa "deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana". L'impostazione è esplicitamente ripresa nell'art. 1 del D. L. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) in cui il legislatore, dopo aver riaffermato nel rispetto delle norme costituzionali il principio della libertà di insegnamento